



Scheda Accordo “Confservizi”

<i>Denominazione</i>	Accordo Interconfederale Apprendistato Artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015 sottoscritto da Confservizi e CGIL, CISL e UIL								
<i>Territorio di applicazione</i>	Nazionale								
<i>Tipologie di percorso normate</i>	Tutto l’art. 43 e l’art 45 del D. Lgs 81/2015								
<i>CCNL di riferimento</i>	Tutti quelli sottoscritti da Confservizi e CGIL, CISL e UIL. In generale si applica alla categoria dei servizi a rilevanza industriale (ad es. acqua, gas, energia, igiene ambientale e trasporti locali).								
<i>Retribuzione (costo ore di lavoro)</i>	All’apprendista assunto con questo contratto va riconosciuta una percentuale rispetto alla retribuzione del livello di inquadramento di riferimento così definita: <table border="1"><thead><tr><th>1° anno</th><th>2° anno</th><th>3° anno</th><th>4° anno</th></tr></thead><tbody><tr><td>45%</td><td>55%</td><td>65%</td><td>70%</td></tr></tbody></table> L’annualità viene definita in base all’anno scolastico formativo di riferimento Per i percorsi del sistema regionale questo è il quadro: <ul style="list-style-type: none">• 1° anno (45%) – giovani frequentanti il 2° anno per la qualifica professionale• 2° anno (55%) – giovani frequentanti il 3° anno per la qualifica professionale• 3° anno (65%) – giovani frequentanti il 4° anno per il diploma professionale	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	45%	55%	65%	70%
1° anno	2° anno	3° anno	4° anno						
45%	55%	65%	70%						
<i>Retribuzione (costo ore di formazione)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Formazione interna – 10% rispetto a ore di lavoro• Formazione esterna – no retribuzione								
<i>Aspetti contrattuali</i>	L’accordo prevede che per gli altri aspetti di gestione contrattuale (Periodo prova , Ferie, Tredicesima, ecc.), si faccia riferimento a quanto previsto dai CCNL collegati per la disciplina riferita all’apprendistato professionalizzante definita dagli stessi. In particolare l'accordo si pronuncia anche in materia di prolungamento del periodo di apprendistato, possibilità sempre ammessa in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni.								

Per approfondimenti e verifica di altri aspetti vedere il testo completo [cliccando qui](#)